

## REGOLAMENTO (CE) N. 2527/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che istituisce, per il 1998, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'11 novembre 1996 è stato firmato a Bruxelles un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra<sup>(4)</sup>, in appresso denominato «accordo»; che in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso l'applicazione provvisoria di tale accordo nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che l'accordo ha previsto l'apertura, per il 1998, di un contingente tariffario di carni bovine che beneficiano della riduzione del dazio; che di conseguenza è opportuno stabilire le modalità di applicazione relative a tale contingente;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97<sup>(6)</sup> e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli

di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2284/97<sup>(8)</sup>; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importare è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, possono essere importate nel quadro del contingente indetto dall'accordo interinale con la Slovenia 7 700 tonnellate di carni bovine fresche o refrigerate, di cui ai codici NC ex 0201 10 00 (in carcasse), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 e 0201 30 originarie della Slovenia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4082.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

(1) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

(2) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

(4) GU L 344 del 31. 12. 1996, pag. 3.

(5) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(7) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(8) GU L 314 del 18. 11. 1997, pag. 17.